

D. LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 (art. 15 L. 8 marzo 2000, n. 53)

“T.U. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità (G.U. 26 aprile 2001, n. 96,S.O.) Modificato con D. Lgs, 23 aprile 2003 n. 115 (G.U. 27 maggio 2003 n 121) e con Legge 15 ottobre 2003, N. 289 (G.U. 28 ottobre 2003 n. 251)

Capo XII

LIBERE PROFESSIONISTE

ART. 70

Indennità di maternità per le libere professioniste

(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art 1)

1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa ⁽¹⁾.
2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento ⁽²⁾.
3. In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.
- 3-bis. L'indennità di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli

equilibri finanziari dell'ente ⁽³⁾

3-ter. L'indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre ⁽⁴⁾.

(1) Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, L. 15 ottobre 2003, n. 289 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2003, n. 251), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 15 ottobre 2003, n. 289 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2003, n. 251), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(4) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 385 del 2005 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli art. 70 e 72 del presente decreto, nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima.

Art.71

Termini e modalità della domanda

(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)

1. L'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto ⁽⁵⁾.

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III e al Capo X e al Capo XI ⁽⁶⁾.

3. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il

compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4,5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

3-bis. L'indennità di cui all'articolo 70, comma 3-ter è erogata previa domanda al competente ente previdenziale, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari ⁽⁷⁾.

(5) Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.

(6) Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.

(7) Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.

Art. 72

Adozioni e affidamenti

(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art.3)

1. L'indennità di cui all'articolo 70 spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.

2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia ⁽⁸⁾.

3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento ^{(9) (10) (11)}.

(8) Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.

(9) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 371 del 2003 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2003, n. 52 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che nel caso di adozione internazionale l'indennità di maternità spetta nei tre mesi successivi all'ingresso del minore adottato o affidato, anche se abbia superato i sei anni di età.

(10) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 385 del 2005 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli art. 70 e 72 del presente decreto, nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima.

(11) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 371 del 2003 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2003, n. 52, Prima Serie speciale), ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 sollevata in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione.

Art. 73

Indennità in caso di interruzione della gravidanza

(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)

1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.

2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza ⁽¹²⁾.

(12) Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.

Capo XV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI

Art. 78

Riduzione degli oneri di maternità

(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)

1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. ⁽¹³⁾.
2. Gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro del settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.
3. L'importo della quota di cui al comma 1 è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

(13) La riduzione del contributo previsto dal presente comma è stata confermata, a decorrere dall'anno 2002, dal comma 1 dell'art.43, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 83

Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere professioniste

(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art 5; legge 23 dicembre 1999 n. 488, art. 49, comma 1)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

2. A seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui all'articolo 78, per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sul relativo ente ⁽¹⁴⁾.

3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate ⁽¹⁵⁾.

(14) Comma così sostituito dall'art. 8, D. Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.

(15) Comma così sostituito dall'art. 8, D. Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.